

## **STAFFETTA GENERAZIONALE** ***I PRECEDENTI NELLA LEGISLAZIONE STATALE***

### **Decreto-legge n.726/1984 (articolo 2)**

*(Ministro del lavoro De Michelis)*

#### ***Presupposti***

Contratto aziendale che prevede, al fine di incrementare gli organici, la riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale (a condizione che la percentuale di manodopera femminile non scenda).

#### ***Benefici***

a) Contributo per ogni nuovo assunto pari al:

- 15% della retribuzione lorda nel primo anno
- 10% della retribuzione lorda nel secondo anno
- 5% della retribuzione lorda nel terzo anno

b) Se il nuovo assunto è di età compresa 15 e 29 anni, in sostituzione del precedente contributo è previsto che la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è quella per l'apprendistato.

c) Se al lavoratore mancano meno di 24 mesi al raggiungimento dell'età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia (ma è in possesso del requisito minimo contributivo) e il suo orario di lavoro è ridotto sotto il 50%, può ottenere il trattamento di pensione, cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza della retribuzione che sarebbe spettata per il lavoro a tempo pieno.

### **Legge n.223/1991 (articolo 19)**

*(Ministro del lavoro Marini)*

#### ***Presupposti***

Imprese beneficiarie da oltre 24 della CIGS nelle quali con contratto aziendale si prevede, al fine di evitare la riduzione di personale o di consentire l'assunzione di nuovo personale, la riduzione dell'orario di lavoro (ma non al di sotto di 18 ore settimanali), con riduzione della retribuzione.

#### ***Benefici***

Se al lavoratore mancano meno di 60 mesi al raggiungimento dell'età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia e ha un'anzianità contributiva

minima di 15 anni, può ottenere il trattamento di pensione, cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza della retribuzione che sarebbe spettata per il lavoro a tempo pieno.

### **Legge 196-1997 (articolo 13)**

*(Ministro del lavoro Treu)*

#### ***Presupposti***

Contratto collettivo che preveda la riduzione dell'orario di lavoro

#### ***Benefici***

Aliquote contributive ridotte per scaglioni (contratto fino a 24 ore; da 24 a 32 ore; da 32 a 36 ore; da 36 a 40 ore) per i lavoratori a cui mancano meno di 3 anni per la maturazione dei requisiti pensionistici, a condizione che il datore di lavoro assuma, con contratto part time e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto del lavoratore anziano, giovani disoccupati di età inferiore a 32 anni

#### ***Note***

Il decreto ministeriale attuativo della norma non risulta adottato.

La legge prevedeva una valutazione dell'efficacia delle misure da parte del Governo, con il concorso delle parti sociali, con l'obbligo di riferire al Parlamento. Si fa presente che tale relazione non è stata mai trasmessa al Parlamento.

### **Legge 296/2006 (articolo 1, commi 1160-1161)**

*(Ministro del lavoro Damiano)*

#### ***Presupposti***

Accordo di solidarietà tra generazioni, che preveda la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e l'assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.

#### ***Note***

Il decreto ministeriale attuativo della norma non risulta adottato.